

Edizione 01/2024

Informazioni relative alla sua assicurazione. Corporate Travel Insurance^(CTI).

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
corporate@erv.ch, www.erv.ch/cti

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea. L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla protezione giuridica viaggi è: Coop Protezione Giuridica SA (denominata CPG nelle Condizioni generali d'assicurazione), Entfelderstrasse 2, CH-5001 Aarau.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è la persona fisica o giuridica, con domicilio civile o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, che stipula il contratto d'assicurazione.

Chi sono le persone assicurate?

L'assicurazione copre

- i privati indicati sulla polizza assicurativa, che hanno il loro domicilio civile o la loro residenza abituale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e/o i gruppi di persone indicati nella polizza facenti parte di aziende che hanno la propria sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. L'assicurazione copre anche gli stabilimenti principali e secondari, le filiali e le società affiliate situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein indicati nella polizza;
- se è stato sottoscritto anche il modulo di copertura complementare corrispondente, la copertura si estende anche a coniugi o partner conviventi, figli o figli del partner convivente, se accompagnano una persona assicurata.

Chi deve pagare il premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (ad es. bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta d'assicurazione o nella polizza oppure nel conteggio dei premi. In linea di principio il premio viene riscosso annualmente. Su richiesta, eventualmente dietro versamento di un supplemento, è possibile utilizzare altre modalità di pagamento. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, l'ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità con le disposizioni legali e contrattuali. Il premio assicurativo viene calcolato in base all'entità della copertura concordata contrattualmente e ai dati concernenti i rischi indicati dallo stipulante (ad es. destinazioni di viaggio, giorni di viaggio all'anno ecc.).

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, ad es., dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (ad es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati sulla proposta d'assicurazione, sulla polizza, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (ad es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, l'ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene rescisso mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi vanno rispettati in veste di stipulante / persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientra ad es. quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'ERV ad es. al numero d'emergenza +41 848 406 406 operativo 24 ore su 24;
- in caso di accertamenti da parte dell'ERV, ad es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e le persone assicurate sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a fare chiarezza sul danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, l'ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino al recapito della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 365 giorni, questo si estingue alla data indicata sulla polizza.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro in relazione al quale l'ERV ha versato delle prestazioni:
 - dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dall'ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento del premio o della franchigia da parte dell'ERV: dallo stipulante alla fine dell'anno assicurativo, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca all'ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti dell'ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. L'ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (ad es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Come procedere in caso di aggravamento o diminuzione del rischio?

Qualsiasi cambiamento avvenuto durante il periodo di validità del contratto concernente un fatto rilevante per la valutazione del rischio, la cui portata è stata stabilita dalle parti al momento della stipula del contratto, va immediatamente notificato per iscritto o in un'altra forma testuale all'ERV da parte dello stipulante. Si considerano rilevanti per la valutazione del rischio tutti i fatti in merito ai quali l'ERV abbia chiesto informazioni allo stipulante nel modulo di proposta o tramite altre domande scritte (ad es. questionario sui rischi, caratteristiche di rischio e operative ecc.). Se lo stipulante omette di effettuare tale comunicazione, nel periodo successivo l'ERV non sarà vincolata al contratto. Se la comunicazione è avvenuta, l'ERV è autorizzata ad aumentare conformemente i premi in modo retroattivo a partire dal momento dell'aggravamento del rischio o a disdire la parte del contratto interessata dal cambiamento entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In tal caso, il contratto si estingue quattro settimane dopo il ricevimento della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche allo stipulante nel caso in cui non si raggiunga un accordo in merito a un eventuale aumento dei premi.

In caso di una sostanziale diminuzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma testuale con un preavviso di quattro settimane o, con il consenso dell'ERV, a richiedere una riduzione del premio. Se l'ERV respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma testuale entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuto il relativo riscontro. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l'ERV riceve la comunicazione corrispondente.

Quali spese vengono addebitate?

In caso di diffide ed esecuzioni l'ERV addebita le seguenti tasse:

- tassa per la diffida legale CHF 20.–,
- tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.–,
- tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.– (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.